

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Oggetto: Collegio Sindacale ex art. 3-ter, D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. Nomina.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Sub-Commissario con funzioni di Direzione Amministrativa e del Sub-Commissario con funzioni di Direzione Sanitaria;

VISTE le attestazioni del Direttore f.f. UOC Gestione ed amministrazione delle Risorse Umane, del Direttore UOC Controllo di Gestione e del Direttore UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti, in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile" e nella "nota allegata";

DETERMINA

1. di nominare - ai sensi dell'art.3, comma 13, del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. nonché dell'art.28, comma 1, della L.R. 19/2022 - il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.3-ter dello stesso D.Lgs. 502/1992, conformemente alle designazioni acquisite dalle Amministrazioni competenti, nelle persone di:
 - Dott. Alessandro Baioni - componente designato dal Ministero della Salute;
 - Dott.ssa Manuela Vicini - componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Dott. Carlo Volpe - componente designato dalla Giunta Regione Marche;
2. di dare atto che, ai sensi del richiamato art. 3-ter del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.ii., il Collegio Sindacale di cui al precedente punto 1. dura in carica tre anni, a decorrere dalla data del suo insediamento;
3. di dare mandato alla UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane di assumere gli atti conseguenti in ordine al trattamento economico spettante ai componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle previsioni di cui all'art.3, comma 13, del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione, ivi compreso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate a termini di legge;



4. di notificare il presente atto ai Componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente punto 1., contestualmente provvedendo alla fissazione della data di insediamento dell'Organo ed alla conseguente comunicazione alle Amministrazioni competenti;
5. di disporre la pubblicazione, come per legge, della presente determina all'Albo *on line*, dando comunque atto che l'efficacia della stessa è condizionata dal riscontro dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi all'atto dell'insediamento;

Il Commissario Straordinario
(Dr. Gilberto Gentili)

per i pareri infrascritti

Il Sub-Commissario
con funzioni di Direzione Amministrativa
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Il Sub-Commissario
con funzioni di Direzione Sanitaria
(Dr. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Normativa e atti di riferimento

- **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii.** - *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii.** - *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*
- **Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1310** - *"Prime linee guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*;
- **Legge Regionale n. 19 dell'8 agosto 2022** - *"Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale"*;
- **Deliberazione della Giunta regionale n.1503 del 21 novembre 2022** - *"Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): Costituzione della Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino"*.



Si richiamano dapprima le disposizioni contenute nel D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. disciplinanti la composizione, le modalità di nomina e la durata in carica del Collegio Sindacale e, precisamente:

- *"Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti"* (**Art.3, comma 13**);
- *"Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali"* (**Art.3-ter, comma 3**).

Si richiamano, altresì, espressamente le disposizioni contenute nella L.R. 8 agosto 2022, n.19:

"Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali (...)" (**art. 42, comma 9**);

"Dal 1° gennaio 2023, con la costituzione dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nella medesima Azienda sanitaria territoriale, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata. (art. 42, comma 10);

Con la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" gli organi in carica alla data di cui al comma 9 cessano dalle loro funzioni. (...)" (**art. 42, comma 12**);

"Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale a seguito delle designazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e svolge le funzioni di cui al medesimo articolo, nonché ogni altra funzione prevista dalla normativa statale (...). (art. 28, comma 1)



In relazione alle disposizioni sopra riportate, si rappresenta che il Soggetto Attuatore e Legale Rappresentante pro-tempore della già istituita AST di Pesaro e Urbino (ex DGRM 1503/2022), con Nota Prot.42682 del 12/12/2022, avanzava richiesta al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché al Presidente della Giunta Regione Marche, in merito alle designazioni di propria competenza per ciascuna delle AST di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, onde addivenire alla nomina dei nuovi Collegi Sindacali.

In riscontro alla suddetta richiesta, per quanto attiene l'AST di Pesaro e Urbino sono state acquisite le seguenti designazioni da parte delle Amministrazioni competenti:

- Dott. Alessandro Baioni - componente designato dal Ministero della Salute (rif. Nota Prot.0008829/14/02/2023/AST-PUMN/AAGG/A);
- Dott.ssa Manuela Vicini - componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (rif. Nota Prot.0017704/07/03/2023/AST-PU/PROAV1/A);
- Dott. Carlo Volpe - componente designato dal Presidente della Giunta Regione Marche (rif. Nota Prot.0015075/14/03/2023/AST-PUMN/AAGG/A).

Nell'operare espresso rinvio al richiamato art. 3-ter del D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii. per quanto attiene sia alle funzioni in capo al Collegio Sindacale sia alla relativa durata (stabilita in anni tre), si precisa che il mandato di tale Organo decorrerà dalla data del suo insediamento.

Si dà evidenza, inoltre, che ANAC con propria delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha ricondotto gli incarichi di componenti del Collegio Sindacale a quelli di collaborazione e consulenza per i quali sussistono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Con riferimento ai predetti obblighi, si rileva la necessità di acquisire dai componenti, all'atto dell'insediamento del nuovo Organo, le rispettive dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, nonché le attestazioni contenenti dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, ivi comprese quelle di cui alla *Circolare Vademecum per le attività di controllo e vigilanza del Collegio Sindacale negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale*.

Al riguardo, si evidenzia altresì che ANAC con specifico "orientamento n. 75/2014" ha precisato che *"le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al Collegio sindacale di un'azienda sanitaria locale)"*.

Relativamente al trattamento economico spettante ai componenti del Collegio Sindacale si richiama testualmente quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii: *"... (Omissis) ... l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale ... Al Presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti."*



Con specifiche disposizioni di Giunta regionale (DGRM n.261/2012) è stato determinato l'ammontare del trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo da corrispondere in favore del Direttore Generale, con possibile integrazione di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso trattamento economico in relazione ai risultati di gestione ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Pertanto, sarà cura della UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane provvedere con successivo atto alla puntuale determinazione dei compensi da corrispondere agli aventi diritto (comprensivi degli oneri aziendali) nonché dei rimborsi spese effettivamente sostenute e debitamente documentate a termini di legge.

Ciò premesso, si propone l'adozione del seguente dispositivo di determina:

1. di nominare - ai sensi dell'art.3, comma 13, del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. nonché dell'art.28, comma 1, della L.R. 19/2022 - il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.3-ter dello stesso D.Lgs. 502/1992, conformemente alle designazioni acquisite dalle Amministrazioni competenti, nelle persone di:
Dott. Alessandro Baioni - componente designato dal Ministero della Salute;
Dott.ssa Manuela Viconi - componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Dott. Carlo Volpe - componente designato dalla Giunta Regione Marche;
2. di dare atto che, ai sensi del richiamato art. 3-ter del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.ii., il Collegio Sindacale di cui al precedente punto 1. dura in carica tre anni, a decorrere dalla data del suo insediamento;
3. di dare mandato alla UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane di assumere gli atti conseguenti in ordine al trattamento economico spettante ai componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle previsioni di cui all'art.3, comma 13, del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione, ivi compreso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate a termini di legge;
4. di notificare il presente atto ai Componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente punto 1., contestualmente provvedendo alla fissazione della data di insediamento dell'Organo ed alla conseguente comunicazione alle Amministrazioni competenti;
5. di disporre la pubblicazione, come per legge, della presente determina all'Albo on line, dando comunque atto che l'efficacia della stessa è condizionata dal riscontro dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi all'atto dell'insediamento.

Si richiede la pubblicazione all'Albo on line:

INTEGRALE

Il Direttore
(Dott.ssa Emanuela Raho)

Il Titolare di incarico di funzione
(Dott.ssa Erika Eusebi)



ALLEGATI

Attestazione UO Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane (Nota ID: 936335 del 20/03/2023)

